



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

R.Gen. n. 555/19

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott. Giuseppe Magnoli	Presidente
Dott. Maria Tulumello	Consigliere
Dott. Annamaria Laneri	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 555/19 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 19 aprile 2019 e **posta in decisione all'udienza collegiale del 21 dicembre 2022**

OGGETTO:

altri contratti atipici

d a

GALLUCCI MICHELE

rappresentato e difeso da sé stesso e dagli avv.ti Antonio Luongo e Marco Domenico Luongo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino, via Michele Schina n. 15, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado

APPELLANTE

c o n t r o



SDL CENTROSTUDI S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Guarino del foro di Napoli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, via Medina n. 40, per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta

APPELLATA

In punto: appello ad ordinanza ex art 702 ter cpc del Tribunale di Brescia in data 25.03.2019

CONCLUSIONI

Per l'appellante

“Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione nonché la domanda di appello incidentale formulata dalla parte appellata, in totale riforma della ordinanza del Giudice Monocratico Dott. Gianluigi Canali del Tribunale di Brescia del 21 marzo 2019, pubblicata il 25 marzo 2019 e comunicata lo stesso giorno 25 marzo 2019, resa nel giudizio R.G. n° 17159/2018

In accoglimento delle conclusioni già formulate in primo grado, accertato e dichiarato che le domande della ricorrente sono state proposte sulla base del contratto inter partes 19 novembre 2014 e che dal 23 giugno 2016 tale contratto non ha più efficacia alcuna tra le parti, avendolo quello datato 23 giugno 2016 esplicitamente dichiarato decaduto.

Accertato e dichiarato che anche il contratto del 23 giugno 2016 non ha più



efficacia alcuna tra le parti, essendo venuto meno sin dal 30 giugno 2017 per intervenuta disdetta.

Accertato e dichiarato che la causa petendi invocata dalla ricorrente è quindi inesistente.

Accertato e dichiarato che i comportamenti dell'avv. Gallucci citati dalla ricorrente sono tutti successivi alla cessazione della valenza ed efficacia delle convenzioni richiamate.

Respingere nel merito tutte le domande dalla ricorrente proposte in quanto infondate.

In relazione alla avvenuta riduzione dell'importo della penale operata dal primo Giudice con l'ordinanza impugnata, ridurre ulteriormente la penale stessa, alla luce dei criteri illustrati dalla parte appellante sia nel precedente grado di giudizio che nel presente atto di appello, determinandola in importo comunque non superiore ad euro 350,00 per ogni violazione imputabile all'appellante.

Con il favore delle spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio determinati ex D.M. n° 55/2014, oltre rimborso spese forfettarie e oneri accessori tutti di legge da attribuirsi ai sottoscritti difensori i quali dichiarano di averne fatto anticipo ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Per l'appellato

- 1) Rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- 2) Riformare la ordinanza di primo grado e per l'effetto condannare il Sig.



Michele Gallucci al pagamento di € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila), pari ad € 15.000,00 per ciascuna delle 30 pratiche affidate al professionista, oltre interessi maturandi dalla data della domanda all'effettivo soddisfo;

3)Riformare la ordinanza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite, e, per l'effetto, condannare l'appellante principale al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;

3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge del doppio grado

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente introdotto, la società SDL Centro Studi spa ha chiesto, in via preliminare, di accertare la competenza del Tribunale di Brescia a decidere della domanda proposta, in forza di clausola contenuta nel contratto da essa stipulato con l'avv. Gallucci; nel merito, di accertare la violazione dell'obbligo contrattualmente assunto dall'avv. Gallucci in virtù della clausola contenuta nell'art. 3 lett. c) della convenzione del 19.11.2014 (*"l'avvocato non potrà pretendere dall'assistito, cui egli viene segnalato, somme maggiori e/o emolumenti diversi da quanto stabilito, salve le spese di notifica e del contributo unificato"*), condannandolo al pagamento di € 450.000 a titolo di penale ex art. 3 lett. m) della medesima convenzione, pari a € 15.000 per ciascuna delle pratiche avviate e non concluse, oltre interessi dalla data della domanda al saldo.

A tal fine, SDL Spa ha esposto: di avere stipulato in data 19.11.2014 con



l'avv. Michele Gallucci una scrittura privata, in forza della quale quest'ultimo, in qualità di avvocato convenzionato della società, si impegnava a prestare il proprio patrocinio in favore dei clienti di SDL spa nei procedimenti instaurati contro gli Istituti di Credito; che l'avv. Gallucci si obbligava ad assicurare i propri servizi ai clienti alle condizioni indicate nella convenzione; che la convenzione precludeva all'avvocato la possibilità di chiedere agli assistiti somme maggiori di quelle contrattualmente stabilite (art. 3 lett. c) scrittura privata); che in caso di richiesta ai clienti di una parcella maggiore rispetto a quanto concordato con SDL spa, l'avvocato le avrebbe dovuto corrispondere, a titolo di penale, € 15.000 per pratica (art. 3 lett. m); che in forza della predetta convenzione all'avv. Gallucci erano state assegnate una serie di pratiche; che in relazione a trenta posizioni l'avv. Gallucci aveva preteso dai clienti il pagamento di diverse e maggiori somme, in violazione degli obblighi contrattualmente assunti con SDL spa, sperando in taluni casi ricorsi ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti degli assistiti e concludendo con taluni di essi delle transazioni.

Tanto premesso, SDL Spa ha contestato la violazione degli obblighi contrattuali, nonché del canone di correttezza e buona fede oggettiva da parte dell'avv. Gallucci, chiedendo la condanna dello stesso al pagamento della penale prevista nella convenzione.

Si è costituito in giudizio l'avv. Michele Gallucci chiedendo il rigetto di tutte le domande in quanto infondate. Al riguardo ha esposto: che il proprio



rapporto di collaborazione professionale con SDL spa si era instaurato per effetto della convenzione del 19.11.2014; che il 23.06.2016 le parti avevano concluso una nuova convenzione, con effetto a decorrere dal 1 luglio 2016; che tale secondo accordo avrebbe determinato il venire meno della prima convenzione e la sua sostituzione con il nuovo contratto, anche “in riferimento agli incarichi in corso” (art. 13), con la conseguenza che la domanda di SDL Spa, proposta in forza di tale prima convenzione, sarebbe stata fondata su una causa petendi inesistente; che, per effetto della propria comunicazione del 25.11.2016, a far data dal 30.06.2017, il rapporto contrattuale con SDL Spa si sarebbe concluso. Con riferimento alle singole posizioni dei clienti indicate nel ricorso di SDL Spa, in relazione alle quali era stato contestato il suo inadempimento, l'avv. Gallucci ha dedotto, per alcuni casi, il difetto di prova da parte di SDL spa della richiesta di pagamento di maggiori compensi ai clienti, per altri, ha sostenuto la legittimità delle richieste di maggiori compensi formulate successivamente al 30.06.2017, ossia dopo la cessazione del rapporto contrattuale con la società SDL spa; per altri casi ancora, definiti con transazione, la non veridicità della circostanza dell'avvenuta richiesta di maggiori compensi.

Ha lamentato, inoltre, che nella stipula delle convenzioni da parte di SDL spa vi sarebbe stato un abuso di posizione dominante nei suoi confronti, quale giovane avvocato; ha eccepito l'eccessiva onerosità della penale, pari a € 15.000 per ciascuna violazione, sottolineando l'inesistenza dell'interesse



patrimoniale del creditore alla integrale esecuzione del contratto, atteso che SDL avrebbe incassato il corrispettivo per le proprie perizie prima e indipendentemente dall'inizio dell'attività dell'avvocato; ha sostenuto che il divieto di chiedere compensi professionali superiori a quelli stabiliti nella convenzione con SDL spa, sarebbe stato finalizzato esclusivamente alla salvaguardia dell'interesse patrimoniale dei clienti a non vedersi avanzare richieste di pagamento di entità superiore a quella indicata nei negozi SDL/clienti, nonché dell'affidamento da essi riposto in ordine all'ammontare degli esborsi necessari per avere assistenza legale. Per contro, SDL spa non avrebbe avuto alcun interesse al contenimento dei compensi del legale nella misura pattuita e non avrebbe patito alcun danno in conseguenza delle pretese di maggiori emolumenti, con la conseguenza che la previsione della penale sarebbe stata priva di causa. Ha lamentato l'illegittimità della previsione della convenzione che avrebbe impedito al professionista di richiedere un compenso commisurato alle previsioni della tariffa, nonché la carenza formale del contratto del 19.11.2014 prodotto da SDL Spa, in quanto siglato solo da lui.

La causa, istruita attraverso le produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.03.2019 sulle conclusioni di cui a verbale.

Con ordinanza del 25 marzo 2019 il Tribunale di Brescia, ritenute non condivisibili le censure in ordine alla carenza formale del contratto del 19.11.2014 e la tesi del mandato a favore di terzi, per quanto qui interessa ha:



-qualificato le convenzioni come contratti atipici, in forza dei quali l'avv. Gallucci si è obbligato liberamente a limitare la propria autonomia contrattuale nella determinazione dei compensi per l'attività professionale svolta a favore dei clienti a lui inviati da SDL Spa, pienamente legittime atteso che, in quanto stipulate con un soggetto terzo diverso dal cliente, non impedivano all'avv. Gallucci di concordare direttamente con il cliente un maggiore compenso o, in difetto, il pagamento sulla base delle tariffe, ciò comportando solo l'inadempimento degli obblighi liberamente assunti con SDL spa e la conseguente operatività della penale contrattualmente stabilita;

-quanto al rapporto tra le due convenzioni, ha affermato che l'art. 3 della seconda scrittura privata del 23 giugno 2016 - che *“annulla e sostituisce ogni precedente convenzione tra le parti”*, da intendere *“priva di qualsivoglia efficacia anche in riferimento agli incarichi in corso, fermi restando gli effetti già prodotti”* - deve essere interpretato, nel senso che con tale scrittura privata alla disciplina originaria del rapporto SDL/Gallucci se ne è sostituita un'altra, quella del 2016, parzialmente modificativa della precedente, e che gli *“effetti già prodotti”* dalla prima convenzione e fatti salvi si devono identificare con le attività professionali svolte dall'avv. Gallucci nel vigore della scrittura privata del 2014, per i cui compensi essa deve continuare ad applicarsi, mentre le attività inerenti ai medesimi rapporti di mandato in precedenza instaurati ed eseguite successivamente alla stipulazione della convenzione 2016 devono considerarsi disciplinate da tale nuova convenzione, che consente al



professionista la richiesta di compensi maggiori rispetto a quelli stabiliti nelle scritture private SDL/Gallucci, purché vi sia previo accordo scritto con il cliente e in relazione a questioni di particolare complessità;

-conseguentemente ha ritenuto non condivisibile sia l'affermazione dell'avv. Gallucci secondo la quale la domanda della società SDL Spa si fonderebbe su una causa petendi (la convenzione 2014) inesistente, sia la tesi di SDL Spa secondo la quale la convenzione 2016 non sarebbe mai entrata in vigore, dal momento che SDL spa, dopo la stipula, non avrebbe inviato alcun cliente all'avv. Gallucci, in quanto la nuova convenzione era destinata a disciplinare non solo rapporti eventualmente sorti dopo la sua entrata in vigore, ma anche quelli già in corso e non ancora esauriti, in relazione ai quali la stessa ha pertanto avuto esecuzione;

-ha del pari ritenuto infondata la tesi dell'avv. Gallucci secondo cui a partire dalla cessazione del rapporto a far data dal 30.06.2017 egli sarebbe stato legittimato a pretendere dai clienti compensi maggiori rispetto a quelli previsti nelle convenzioni, non più vincolanti, in quanto le convenzioni erano destinate a regolamentare i compensi professionali per gli incarichi assunti nella vigenza delle stesse, a prescindere dal momento in cui il relativo credito sia divenuto esigibile (con la cessazione del rapporto) e da quello in cui, in concreto, sia stata avanzata la richiesta di pagamento da parte dell'avv. Gallucci, con conseguente irrilevanza del fatto che tutte le richieste di somme ulteriori siano state avanzate dal medesimo dopo quella data.



-ha escluso l'inadempimento dell'avv. Gallucci nelle ipotesi in cui l'attività professionale non si è conclusa prima della stipula della seconda convenzione e sia ravvisabile un previo accordo scritto o non è stata provata la richiesta di maggiori compensi;

-ha invece ritenuto provato l'inadempimento in relazione a venti pratiche: per le posizioni 1,2,3,4,5,6,7,8,17,18,19,30 in cui l'avv. Gallucci ha agito con ricorso ex art. 702 bis cpc per conseguire i compensi di cui alle tariffe professionali, ciò escludendo che esistesse un previo accordo scritto con i clienti, a nulla rilevando che i ricorsi siano stati introdotti successivamente al 30.06.2017 o che il giudizio, già introdotto, si sia poi estinto per rinuncia agli atti;

-ha ritenuto altresì provato l'inadempimento per le posizioni 11,12,13,14,21,24 e 25, in cui la richiesta di un maggior compenso è stata ammessa, nel primo caso, dallo stesso avv. Gallucci, e nelle altre ipotesi è attestata dalle transazioni concluse tra il predetto e i singoli clienti o è provata documentalmente, senza che fosse intervenuto un previo accordo scritto.

-con riferimento alla penale contrattuale, esclusa la configurabilità nella specie dell'"abuso di posizione dominante", o meglio di "abuso di dipendenza economica", rilevante solo nei rapporti tra imprese, e ravvisata l'irrilevanza delle doglianze relative alla prova del danno, ha ritenuto che l'interesse di SDL spa presidiato dalla pattuizione della clausola penale dovesse essere identificato con la salvaguardia della propria immagine nei confronti dei



clienti, nonché della propria reputazione commerciale sul mercato, alla quale risultava correlata la chance di acquisire nuova clientela, come desumibile dai contratti di perizia stipulati tra SDL Spa ed i propri clienti, in cui è esplicitamente indicato il costo che il cliente avrebbe dovuto sostenere per l'assistenza legale prestata dagli avvocati con essa convenzionati, per cui la richiesta di maggiori compensi da parte dell'avvocato rappresentava una lesione dell'affidamento del cliente circa l'esatto ammontare delle spese da affrontare per l'assistenza legale, con riflessi negativi sulla credibilità commerciale di SDL spa e, dunque, sull'interesse sotteso alla penale. Ha ritenuto trattarsi di un pregiudizio comunque circoscritto per effetto dell'inadempimento in quanto le richieste di maggiori compensi da parte dell'avv. Gallucci non costituiscono fatti destinati ad essere divulgati e a divenire noti a una cerchia indiscriminata di soggetti, bensì diretti essenzialmente ai destinatari delle richieste medesime ed inidonei ad incidere in modo apprezzabile sulla *chance* di ampliamento della clientela di SDL Spa. Ha evidenziato che in molti dei casi contestati, l'inadempimento dell'avv. Gallucci non appare connotato da particolare gravità atteso che, per effetto della maggioranza delle ordinanze ex art. 702 bis cpc e delle transazioni stipulate, egli ha conseguito crediti di poco superiori rispetto ai compensi che gli sarebbero spettati in virtù delle convenzioni con SDL Spa, con conseguente pregiudizio patrimoniale limitato per i clienti, una lesione circoscritta del loro affidamento e un danno all'immagine e alla reputazione commerciale



contenuto per SDL Spa.

-ha pertanto stimata equa una penale pari ad euro 5000,00 per ciascuna pratica nella quale fosse stata accertata la richiesta di maggiori somme, tenuto conto dei compensi medi spettanti per cause di valore compreso tra 26.000 e 52.000 euro, scaglione in cui ricadevano la maggior parte delle cause in relazione alle quali era stato accertato l'inadempimento, della riduzione dell'importo per il carattere seriale delle controversie e della sottrazione del corrispettivo di euro 700 contrattualmente stabilito.

- ha quindi condannato l'avv. Gallucci al pagamento, in favore della società SDL spa, della somma di euro 100.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, compensando integralmente le spese di lite.

Avverso la sentenza ha proposto appello l'avv. Gallucci chiedendo l'integrale riforma della sentenza e l'accoglimento delle domande proposte in primo grado; si è costituita in giudizio SDL Centro Studi spa contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto; in via incidentale ha chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannarsi l'avv. Gallucci al pagamento della penale nella complessiva somma di euro 450.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, e condannare l'avv. Gallucci al pagamento delle spese di entrambi i giudizi.

Accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata su ricorso dell'avv. Gallucci ex artt 283 e 351 cpc, all'udienza del 21 dicembre 2022, tenutasi mediante scambio telematico di note scritte, le parti



hanno precisato le conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il **primo motivo** l'appellante censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha affrontato il rapporto tra le due convenzioni, disciplinato dall'art. 13 della seconda convenzione (23.6.2016) che *“annulla e sostituisce ogni precedente convenzione sottoscritta tra le parti che dovrà, pertanto, intendersi priva di qualsivoglia efficacia anche in riferimento agli incarichi in corso, fermi restando gli effetti già prodotti”*, che il Tribunale ha affermato debba *“essere interpretato, nel senso che, posto che le convenzioni mirano a regolare l'attività dell'avvocato nell'ambito di rapporti di mandato instaurati con i clienti e aventi carattere duraturo e non istantaneo, la scrittura del 19.11.2014 non può considerarsi tamquam non esset per effetto della convenzione successiva: con tale scrittura privata alla disciplina originaria del rapporto SDL spa -avv. Gallucci se ne è sostituita un'altra, quella del 2016, parzialmente modificativa della precedente. Significativo è il fatto che la scrittura privata del 23.06.2016 contenga un esplicito riferimento ai rapporti in corso”*: se la prima convenzione fosse stata effettivamente posta nel nulla, ciò avrebbe dovuto travolgere i rapporti instaurati in forza di essa, così che per definizione non avrebbero potuto residuare rapporti *“in corso”* da assoggettare al regime della nuova convenzione.

Gli *“effetti già prodotti”* dalla prima convenzione e fatti salvi si devono



identificare con le attività professionali svolte dall'avv. Gallucci nel vigore della scrittura privata del 2014, per i cui compensi essa deve continuare ad applicarsi. Per contro, le attività inerenti ai medesimi rapporti di mandato in precedenza instaurati ed eseguiti successivamente alla stipulazione della convenzione 2016 devono considerarsi disciplinati da tale nuova convenzione, che consente al professionista la richiesta di compensi maggiori rispetto a quelli stabiliti nelle scritture private SDL spa-avv. Gallucci, purchè vi sia previo accordo scritto con il cliente e in relazione a questione di particolare complessità. Non merita dunque condivisione l'affermazione della parte resistente secondo la quale la domanda della società ricorrente si fonderebbe su una causa petendi (la convenzione 2014) inesistente.”

Contesta l'appellante la contraddittorietà di tale motivazione poiché, da un lato, il primo giudice ha affermato che la prima scrittura del 19.11.2014 continua ad avere effetto, per i compensi, nonostante l'intervento della convenzione del 2016, e dall'altro che i rapporti instaurati in forza della prima convenzione sarebbero disciplinati dalla nuova, ciò derivando da una non corretta interpretazione della locuzione “fermi restando gli effetti già prodotti”.

Il motivo è infondato.

Come emerge dall'elenco prodotto sub doc. 2 dall'avv. Gallucci, la totalità delle cause sono state assegnate da SDL spa all'avv. Gallucci in data anteriore alla sottoscrizione della seconda convenzione del 23.06.2016, sicché risulta



determinante verificare da quale delle due convenzioni esse risultino disciplinate.

Ebbene, correttamente il Tribunale ha ritenuto che la locuzione utilizzata dall'art. 13 della scrittura privata del 23.06.2016 - "*annulla e sostituisce ogni precedente convenzione tra le parti*" - in considerazione del carattere non istantaneo ma duraturo dell'attività conseguente al rapporto di mandato conferito dai clienti al legale, non potesse essere intesa nel senso che, per effetto della stipula della nuova convenzione, quella precedente potesse essere considerata, a partire da quel momento, come mai esistita, in quanto, come giustamente sottolineato dal primo giudice, ciò avrebbe caducato qualsiasi rapporto sorto sotto il suo vigore e nessun senso avrebbe avuto la successiva espressione "*incarichi in corso*" poiché nessun rapporto in corso sarebbe potuto residuare da un contratto posto nel nulla.

Una interpretazione letterale e secondo buona fede porta quindi a ritenere che le parti abbiano inteso semplicemente sostituire la precedente con la nuova convenzione, parzialmente modificativa, e si siano premurate di disciplinare gli effetti di tale successione prevedendo che a decorrere dalla sottoscrizione della nuova convenzione (23 giugno 2016) la precedente non avrebbe più potuto produrre effetti, applicandosi, in sostituzione, quanto disposto dalla nuova scrittura privata, e ciò non solo per gli incarichi sorti post 23.06.2016, ma anche per gli "*incarichi in corso*", e cioè quelli assegnati all'avv. Gallucci ante 23 giugno 2016, in cui l'attività professionale del legale, sebbene iniziata



sotto il vigore della convenzione del 19.11.2014, non si era ancora conclusa (o il mandato non era stato revocato dal cliente o non vi era stata rinuncia da parte del difensore). In tali casi dunque ben era possibile per il professionista, a decorrere dal 23 giugno 2016 ed in forza della nuova convenzione, chiedere compensi maggiori di quelli stabiliti nel contratto sottoscritto tra SDL ed il cliente, ovviamente a condizione che si trattasse di *“questioni di rilevante complessità e in ogni caso previo accordo scritto con il cliente”*.

Gli *“effetti già prodotti”* dalla prima convenzione, fatti salvi dalle parti, non possono quindi che riguardare le attività professionali interamente svolte ed esauritesi sotto il vigore della prima convenzione, con riferimento alle quali, dunque, gli effetti della scrittura del 2014 - che non permetteva di potere addivenire ad un *“previo accordo scritto con il cliente”* (necessariamente anteriore alla conclusione dell'incarico professionale) in ordine ad un maggiore compenso - si sono già prodotti, rimanendo il legale vincolato alle tariffe professionali in essa previste, e ciò a prescindere dal momento in cui la richiesta di compenso sia stata, poi ed in concreto, avanzata.

Ne discende che con riferimento all'attività professionale iniziata dall'avv. Gallucci e non esauritasi entro il 23 giugno 2016, dovendo trovare applicazione la seconda convenzione, l'appellante avrebbe potuto richiedere un maggiore compenso concordandolo per iscritto con il cliente anche ad incarico in corso, purchè non ancora concluso.

Con il **secondo motivo** l'appellante contesta altresì la sentenza per avere il



primo giudice errato nel ritenere che il “*previo accordo scritto*” dovesse intervenire prima della richiesta del maggiore compenso e non già, come sostiene invece l’appellante, prima della pretesa del maggiore compenso, attraverso ad esempio la proposizione di un’iniziativa giudiziaria.

A sostegno della sua tesi richiama la previsione dell’art. 3 punto c) che recita “*Non pretendere dall’assistito ...compensi maggiori...*” e non già “*non richiedere*”, con la conseguenza che in tutti i casi in cui l’avv. Gallucci ha semplicemente “richiesto” e non “preteso” coattivamente un maggiore compenso e lo ha ottenuto anche senza previo accordo scritto, non può esservi inadempimento, come nel caso delle posizioni 11, 24, 25 e 28.

Lamenta, altresì, l’omessa considerazione dei documenti da 20 a 24 prodotti al fine di provare l’esistenza del “*previo accordo scritto*”, e cioè le transazioni stipulate con alcuni clienti senza che fossero state prima intraprese iniziative giudiziarie, che costituiscono accordo scritto tra le parti legittimante la richiesta di un maggiore compenso.

Evidenza come nella sostanza le inadempienze dell’avv. Gallucci sarebbero state solo 11, numero insignificante rispetto al ben più ampio numero di incarichi assegnatigli.

Il motivo è infondato.

L’interpretazione dell’art. 3 lettera c) offerta dall’appellante e fondata esclusivamente sull’utilizzo del termine “*pretendere*” anziché “*richiedere*” è priva di pregio in quanto smentita dal significato sostanzialmente equivalente



con cui la convenzione del 23.6.2016 utilizza i due termini, come desumibile dalla lettura del successivo art. 6 che recita *“Quale corrispettivo della propria attività professionale l’Avvocato ... si obbliga a non richiedere all’assistito, a titolo di competenze ed onorari, più di quanto inderogabilmente indicato nella “scrittura privata avente ad oggetto il conferimento dell’incarico professionale” nell’ipotesi in cui l’Avvocato dovesse richiedere somme maggiori ...”*.

Correttamente quindi il primo giudice ha ritenuto provato l’inadempimento anche con riferimento alle pratiche di cui ai n.ri 11, 24, 25 e 28, in cui risulta provata (e non contestata) la richiesta da parte dell’avv. Gallucci di compensi maggiori senza previo accordo scritto ad hoc con il cliente.

Del pari non può condividersi la tesi dell’appellante secondo cui la transazione intervenuta con i clienti con riferimento alle pratiche da 20 a 24 integrerebbero il “previo accordo scritto” previsto dall’art. 3 lett. c), in quanto alla transazione l’avv. Gallucci è addivenuto a seguito del pregresso invio al cliente di una lettera di messa in mora con richiesta di pagamento di compensi maggiori sulla base delle tariffe professionali ex DM n. 55 del 2014, in violazione della convenzione sottoscritta con SDL, richiesta contestata da parte dei clienti, che hanno provveduto al pagamento, non già in adempimento di un previo accordo, ma solo a seguito dell’intervenuta transazione stipulata al fine di evitare un contenzioso, che non precede ma è successiva alla richiesta e che non può dunque configurare il “previo accordo scritto” richiesto dalla



convenzione.

Con il **terzo motivo** l'appellante censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto valida la penale affermando che *“l'interesse del creditore SDL presidiato dalla pattuizione della clausola penale debba essere identificato con la salvaguardia della propria immagine nei confronti dei clienti nonché della propria reputazione commerciale sul mercato alla quale risulta correlata la chance di acquisire nuova clientela”*.

Sostiene, in primo luogo, l'appellante che tale affermazione risulta censurabile in quanto in nessuna delle difese della società SDL si rinviene una siffatta allegazione, ma semmai quella della tutela delle aspettative dei clienti di non spendere somme maggiori rispetto a quelle preventivate.

Si duole altresì della insufficiente riduzione della penale nella misura di un terzo operata dal Tribunale, che pur in astratto congrua, non lo è a fronte di una penale inizialmente determinata in modo abnorme. Ad avviso dell'appellante il primo giudice non ha valutato la poca rilevanza dell'inadempimento, riconosciuto con riferimento a 20 cause, pari ad un ottavo delle pratiche complessivamente affidate all'avv. Gallucci (122), che avrebbe dovuto portare a ridurre la penale ad euro 1800,00 per ciascun inadempimento e ad un importo ancora inferiore se commisurate al numero delle pratiche complessivamente trattate da SDL srl tra il 2014 ed il 2016, né ha comparato il compenso convenzionalmente stabilito con quello riconosciuto dalle tariffe professionali, che avrebbe dovuto portare ad una riduzione della penale a circa



un 45% di quella convenzionalmente stabilita, oppure in misura pari al compenso netto che sarebbe spettato al professionista o ai compensi di poco superiori ottenuti dall'avv Gallucci. Sottolinea inoltre che se, come affermato dal Tribunale, le richieste di maggiori compensi non costituiscono fatti destinati ad essere divulgati e a divenire noti ad una cerchia indiscriminata di soggetti, la pretesa perdita di chance di acquisire nuova clientela diventa talmente irrisoria da essere pari a zero. Secondo l'appellante il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto neanche delle inadempienze, che erano soltanto 11 e non 20, e quindi un numero insignificante, non potendo ravvisarsi inadempimento nei casi in cui l'avv. Gallucci ha richiesto ed ottenuto il compenso non coattivamente, pur senza il previo accordo scritto.

Il motivo che precede va esaminato unitamente al primo motivo di appello incidentale con cui SDL Spa, per converso, si duole della riduzione della penale operata dal primo giudice, in quanto liberamente pattuita dalle parti, una delle quali è un avvocato, per determinare, ex ante, le conseguenze dell'eventuale inadempimento contrattuale. Sostiene SDL Spa che il primo giudice non avrebbe spiegato in base a quale principio, calcolo, ragionamento o metro ha applicato la riduzione di due terzi della penale e lamenta l'omessa pronuncia con riferimento alla posizione n. 10 del ricorso introduttivo in cui, a seguito della intimazione di azioni di recupero del credito, le parti hanno sottoscritto un accordo in data 22 maggio 2018 dell'importo di euro 800,00 in favore dell'avv. Gallucci, e alle posizioni n.ri 26 e 27 per le quali il legale ha



chiesto compensi maggiori senza preventivo accordo modificativo della convenzione, mentre con riferimento alle altre posizioni per le quali il primo giudice ha escluso l'inadempimento, richiama in senso contrario il Comunicato congiunto del 3.2.2017 nel quale lo stesso avv. Gallucci si è obbligato a non richiedere i compensi maggiorati ai clienti ai quali aveva già inviato parcelle maggiorate.

Partendo, per motivi logici, dall'esame del primo motivo di appello incidentale, ed in particolare dalle obiezioni mosse alla riduzione della penale, ritiene la Corte condivisibile la conclusione del Tribunale che, pur avendo riconosciuto che la richiesta di maggiori e diversi compensi da parte dell'avvocato rispetto a quelli esplicitamente indicati nel contratto stipulato tra SDL spa ed il cliente, rappresenta una lesione dell'affidamento del cliente sull'esatto ammontare dei costi da affrontare per l'assistenza legale che si riflette sulla credibilità commerciale della società e sulla previsione di acquisizione di nuovi clienti, ha tuttavia ritenuto che tale pregiudizio fosse comunque circoscritto, in quanto le missive inviate ai clienti con cui l'avv. Gallucci chiedeva maggiori compensi non erano destinate ad essere conosciute da una cerchia indeterminata di potenziali clienti e non erano, pertanto, idonee ad incidere in modo apprezzabile sull'immagine della società e, di riflesso, sulle aspettative di ampliamento della clientela.

Risulta, al riguardo, irrilevante che negli atti di primo grado SDL non abbia espressamente indicato, quale interesse tutelato dalla previsione della penale,



quello alla acquisizione di nuova clientela, in quanto implicito nell'allegato interesse alla tutela dell'affidamento ingenerato nei clienti circa l'esatto ammontare delle spese legali, anch'esso necessariamente volto all'incremento della chance di acquisizione di altri clienti.

L'appello incidentale va, invece accolto con riguardo al riconoscimento della responsabilità del Gallucci anche con riferimento alla posizione n. 10 su cui il Tribunale non si è pronunciato, essendo l'accordo transattivo in data 22 maggio 2018 (cfr doc. 4 di SDL), con cui l'avv. Gallucci e il cliente Antal Vincentiu hanno convenuto in euro 800,00 l'importo da corrispondere al professionista, successivo alla intimazione di pagamento (menzionata nella transazione), inviata dal legale al cliente per un importo ben superiore; parimenti va riconosciuto l'inadempimento dell'appellante con riguardo alle posizioni 26 e 27 facenti capo alla società Fornace Laterizi Carena, in quanto, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, nelle parcelle prodotte da SDL sub 3, 6 e 7 sono indicati compensi ben superiori a quelli previsti nella scrittura del 2014 (ma anche del 2016), senza che fosse stato raggiunto tra le parti in precedenza un accordo in tal senso.

E' fondato il terzo motivo di gravame proposto dall'avv. Gallucci e va, conseguentemente, accolta la domanda di ulteriore riduzione della penale, risultando l'importo di euro 5000,00 per ciascuna pratica pur sempre eccessivo. Se è vero, infatti, che il Tribunale ha provveduto a ridurre di due terzi l'originaria penale contrattuale, deve tuttavia tenersi conto che l'importo



della penale prevista in contratto, pari ad euro 15.000,00, era del tutto spropositato se rapportato all'irrisorio compenso netto fisso pattuito in favore del difensore per ciascuna pratica assegnata (euro 350,00 e non euro 700,00), con la conseguenza che, pur ridotta ad un terzo, l'importo della penale rideterminato dal primo giudice in euro 5000,00 risulta pur sempre quattordici volte superiore al compenso contrattuale stabilito.

Va, altresì, considerato che, come si è detto, il pregiudizio subito dall'interesse di SDL spa lesa dall'inadempimento dell'avv. Gallucci risulta del tutto circoscritto.

Richiamati i criteri già enunciati dal Tribunale, che non sono stati specificatamente censurati da SDL spa, e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, l'importo della penale contrattuale va, pertanto, ridotto nella misura, ritenuta congrua, di euro 1500,00 per ciascuna pratica per la quale è stato accertato l'inadempimento.

L'avv. Gallucci va dunque condannato al pagamento in favore della società appellata, a titolo di penale, il minore importo di euro 34.500,00 (1500 x 23 posizioni), oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Il secondo motivo di appello incidentale in punto compensazione integrale delle spese rimane assorbito, dovendo procedersi ad un nuovo regolamento delle spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, in conformità dell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità consolidato secondo cui, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel



caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. civ. sez. VI, 24.01.2017 n. 1775; Cass. 30/12/2013 n. 28718; Cass. 22/12/2009 n. 26985; Cass. 4/06/2007 n. 12963).

Ciò posto, in considerazione della parziale soccombenza di SDL Centrostudi spa con riferimento alla misura dell'inadempimento e all'importo della penale e del parziale accoglimento dell'appello incidentale, sussistono i presupposti per compensare nella misura di $\frac{3}{4}$ le spese di lite; la residua parte va posta a carico dell'avv. Gallucci secondo il principio della soccombenza nella misura che si liquida in dispositivo tenuto conto dei valori medi dei parametri ex DM 147/2022 (valore secondo il decisum).

P . Q . M .

La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando:

-in parziale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Brescia in data 21 marzo 2019 n. 17159/18, appellata da Gallucci Michele e, in via incidentale da SDL Centrostudi Spa, riduce ulteriormente la penale ad euro



1500,00 per ciascuna delle 23 pratiche per cui è stato riconosciuto l'inadempimento, e condanna Gallucci Michele al pagamento in favore di SDL Centrostudi Spa della somma di euro 34.500,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo;

-compensa nella misura di 3/4 le spese di entrambi i gradi del giudizio e condanna Gallucci Michele al pagamento in favore di SDL Centrostudi Spa della residua parte, spese che per l'intero liquida in euro 1701,00 per la fase di studio, euro 1204,00 per la fase introduttiva, euro 2905,00 per la fase decisoria, per il giudizio di primo grado, ed in euro 2058,00 per la fase di studio, euro 1418,00 per la fase introduttiva ed euro 3470,00 per la fase decisoria per il presene grado, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa se e nella misura per legge dovuta.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 maggio 2023

IL CONSIGLIERE EST.

Annamaria Laneri

IL PRESIDENTE

Giuseppe Magnoli

